



Statuto dell'associazione "ARCS: Associazione per la Ricerca e Cura dei Sarcomi"  
adottato con assemblea straordinaria del 27/09/2016

TITOLO - Denominazione - Sede - Durata

**Art. 1**

1. E' costituita una associazione senza scopo di lucro denominata "ARCS: Associazione per la Ricerca e Cura dei Sarcomi" in breve "ARCS". L'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS determina l'obbligo di adottare la denominazione di "ARCS: Associazione per la Ricerca e Cura dei Sarcomi Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve "ARCS ONLUS" da utilizzare anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

**Art. 2**

1. L'associazione ha sede legale in Bologna, via G. C. Pupilli n 1, 40136, con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

**Art. 3**

1. "ARCS", in seguito "ARCS Onlus" è una libera Associazione di fatto, apolitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, dal presente Statuto nonché dalle disposizioni che governano il Terzo settore con particolare riferimento alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.



## TITOLO II Scopo ed oggetto Art. 4

L'associazione promuove esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti ambiti:

1) assistenza socio-sanitaria delle persone affette da patologie oncologiche del sistema muscolo-scheletrico, comprensiva:

a) dell'erogazione di prestazioni diagnostiche, terapeutiche (medico-chirurgiche), di riabilitazione e fisioterapia, anche attraverso lo svolgimento di attività motorie adattate;

b) dell'attuazione e la promozione di programmi finalizzati all'assistenza dei pazienti con tumori ossei o delle parti molli o comunque affetti da gravi patologie del sistema muscolo-scheletrico, secondarie a patologie di tipo oncologico, anche in fase avanzata e progressiva;

c) dell'assistenza attraverso cure palliative e/o di supporto a pazienti al fine di migliorarne la qualità e la dignità della vita;

2) beneficenza intesa come sostegno, anche finanziario, diretto a soggetti svantaggiati finalizzato a garantire l'accesso alle cure medico-chirurgiche e all'assistenza socio-sanitaria, nonché sostegno della ricerca scientifica nel settore dell'ortopedia oncologica, attraverso l'erogazione di fondi ed altri contributi ad Enti che operano nel suddetto ambito per lo svolgimento di progetti di ricerca ;

3) iniziative formative rivolte nei confronti di soggetti svantaggiati ed a personale specializzato che operi all'interno dell'Associazione.



2. L'associazione intende promuovere ogni forma utile di collaborazione con Istituzioni pubbliche e private operanti nell'assistenza socio-sanitaria e nelle ricerca scientifica, favorendo anche il coinvolgimento dei propri soci in attività di cooperazione sanitaria internazionale.

3. L'associazione non svolge attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'articolo 10 del Dlgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse come l'organizzazione di convegni e seminari per diffondere i risultati delle ricerche da essa finanziate e le iniziative occasionali di raccolta fondi e di autofinanziamento, che potranno essere svolte esclusivamente nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5, del DLgs 460/1997 e sue successive modifiche.

#### Art. 5

1. Possono essere soci quanti hanno interesse nella promozione delle finalità associative, ivi inclusi i beneficiari delle attività statutarie se costoro si trovano in condizioni di svantaggio.

2. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. **Art.**

#### 6

1. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente statuto.

#### Art. 7



1. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo ma i soci hanno il diritto di recedere dal rapporto associativo e possono essere esclusi dall'associazione alle condizioni di seguito evidenziate.

#### **Art. 8**

1. Il socio esercita il diritto di recesso comunicandolo per iscritto ai componenti il Consiglio Direttivo: la dichiarazione ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

#### **Art. 9**

1. L'esclusione di un socio non può essere deliberata che per gravi motivi intendendo tali:

- 1) l'aver adottato un comportamento che preclude la possibilità di mantenere rapporti collaborativi all'interno dell'associazione. Tale provvedimento viene adottato dopo che il socio, nonostante l'adozione di provvedimenti di ammonizione, non abbia cambiato atteggiamento;
- 2) la violazione delle norme statutarie, degli eventuali Regolamenti adottati dall'associazione e delle delibere adottate dagli organi sociali;
- 3) la morosità protrattasi per oltre tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato, per iscritto, il comportamento, commissivo od omissivo, a fondamento del provvedimento di esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

3. Il socio interessato può chiedere, nel rispetto del termine di cui al comma precedente, che sia posto all'esame della prima assemblea utile l'esame dei motivi a fondamento del provvedimento di esclusione, assemblea alla quale il socio



interessato deve essere invitato con diritto di parola. Finché non interviene la delibera assembleare, il socio interessato dal provvedimento di esclusione viene in ogni caso sospeso.

#### **Art. 10**

1. Il socio che cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

#### **Art. 11**

1. Il Consiglio Direttivo conferisce il titolo di Onorario a personalità che si sono particolarmente distinte negli ambiti di intervento dell'Associazione.

2. La qualifica di Onorario è a tempo indeterminato e determina il diritto di essere convocato alle iniziative, anche di carattere assembleare, promosse dall'Associazione.

### **TITOLO III - Organi sociali**

#### **Art. 12**

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei probiviri, organo eventuale;
- il collegio dei revisori dei conti, organo eventuale.

#### **Art. 13**

1. L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.



3. Un decimo ( 1/10) dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

4. Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione e sulla programmazione delle attività;
- b) approvare il bilancio o rendiconto annuale ed il bilancio preventivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione ed eventualmente i componenti del Collegio dei probiviri e dei Revisori dei conti;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

#### **Art. 14**

1. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.



#### **Art. 15**

1. Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria di modifica dello statuto è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

3. In seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di soci presenti e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

4. L'assemblea straordinaria di scioglimento dell'associazione viene adottata in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. In quarta convocazione l'assemblea è regolarmente indetta con qualsiasi numero di soci presenti e delibera con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

#### **Art. 16**

1. Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle indicazioni programmatiche generali indicate dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di 10, sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

#### **Art. 17**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:



- a) eleggere il Vice Presidente e conferire le deleghe utili al funzionamento del Consiglio;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- d) elaborare il bilancio o rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
- e) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- f) deliberare in materia di ammissione ed esclusione dei soci;
- g) nominare eventualmente i componenti del Comitato Scientifico con cui collaborare per la migliore realizzazione dei fini istituzionali;
- h) erogare fondi per finanziare progetti di ricerca svolti da Enti di ricerca ed Università che operano negli ambiti di intervento dell'Associazione;
- i) conferire il titolo di Onorario;
- j) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- k) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- l) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- m) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

#### **Art. 18**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le





delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

#### **Art. 19**

1. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, sempre eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

#### **Art. 20**

1. Il Collegio dei probiviri è eventualmente eletto dall'Assemblea dei soci.

2. Si compone di tre membri i quali provvedono alla nomina del Presidente assistito da un segretario scelto nell'ambito del collegio. Esso dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Le delibere del collegio sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

4. Il collegio dei probiviri si riunisce presso la sede dell'associazione o altrove.

5. I soci sono obbligati a rimettere al Collegio dei probiviri le seguenti questioni: provvedimento di esclusione del socio. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere di essere convocato dal Collegio dei probiviri per esaminare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Qualora il Collegio dei probiviri ritenga infondato il provvedimento, trasmetterà entro 30 giorni al Consiglio Direttivo provvedimento motivato in merito. Qualora il Consiglio Direttivo non valuti di dover annullare il provvedimento di esclusione, ne darà comunicazione al socio che potrà richiedere che la questione sia rimessa alla prima Assemblea dei soci utile;



controversie legate all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

#### Art. 21

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti eventualmente dall'assemblea, anche tra i soci.
2. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Spetta al Collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità ed i libri contabili.
4. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

#### TITOLO IV - Comitato scientifico

##### Art.22

1. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore scientifico eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore scientifico propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti l'organismo che aderiscono a titolo volontario.
3. Il Consiglio Direttivo, su proposta non vincolante del Direttore scientifico, stabilisce il numero dei componenti l'organismo e provvede al conferimento delle relative nomine.
4. Il Comitato Scientifico resta in carica per quattro anni ed i suoi componenti possono ricevere rinnovi di incarichi.
5. Il funzionamento del Comitato Scientifico è definito da un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.



#### Art.23

1. Il Comitato scientifico ha il compito di supportare l'Associazione ed il Consiglio Direttivo, con pareri non vincolanti, nei seguenti ambiti:

- 1) definizione del programma delle attività;
- 2) monitoraggio degli interventi e valutazione dell'impatto sociale degli stessi nonché nella eventuale elaborazione del bilancio sociale;
- 3) stipula di protocolli e/o convenzioni con soggetti pubblici o privati finalizzati a realizzare attività congiunte;
- 4) valutazione di progetti di ricerca da finanziare proposti da Enti di ricerca ed Università;

#### TITOLO V - Patrimonio - Esercizio sociale

##### Art. 24

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative degli associati;
- b) dai contributi di organizzazioni regionali, nazionali, internazionali, europee, dello Stato, enti, istituzioni pubbliche e private;
- c) dai contributi di privati, degli associati, di enti pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rendite del patrimonio mobiliare o immobiliare;
- f) dal complesso dei beni mobili ed immobili;
- g) dai proventi delle attività sociali.

2. I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.



3. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

4. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5. L'assemblea deve approvare il bilancio o rendiconto entro il 30 aprile di ogni anno.

6. L'associazione è soggetta ai seguenti vincoli:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



## TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione

### Art. 25

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione approvato con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  di tutti i soci, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS .

### Art. 26

1. Per quanto non espressamente detto nel presente statuto si fa rimando al codice civile e alle altre normative vigenti in materia.

*M. B. B.*

*Laura Camporeale*

*Amor*

*Tea*

*O. D. P. P.*

*Condu. R. B.*

*Costanza E.*

*Lucia Cardani*

*Stella*

*Marati*